

NUOVI CODICI ■ PAOLO BERNASCONI*

Anche la giustizia si ferma davanti al segreto professionale

■ A partire dall'inizio dell'anno prossimo, le autorità federali e cantonali applicheranno un nuovo Codice di procedura civile ed un nuovo Codice di procedura penale. In una serie di articoli per il Corriere del Ticino, Paolo Bernasconi presenta a partire da oggi le conseguenze per le banche, gli intermediari finanziari ed altre imprese, riprendendo alcuni degli argomenti del suo volume di prossima pubblicazione, «Banche e imprese nel procedimento penale».

Il segreto, una specie in via di estinzione, sembrerebbe doversi concludere ai tempi di Wikileaks. Ma sono proprio gli attacchi degli hacker, delle autorità tedesche che comprano dati bancari rubati e delle autorità americane che premiano per legge i whistleblower, a dimostrare che la galassia dei dati coperti dal segreto permane infinita. Così la pensa anche il legislatore svizzero, all'alba del 2011, allorché entreranno in vigore il nuovo Codice di procedura civile e il nuovo Codice di procedura penale. Infatti, la protezione del segreto vi trova ripetuto ed ampio spazio, a concretizzazione del principio costituzionale della protezione della sfera personale privata. In entrambi i Codici, ma anche nella procedura applicata dalle autorità amministrative e nel diritto penale amministrativo, il legislatore prevede la ponderazione fra l'interesse all'amministrazione della giustizia, da una parte, e l'interesse al mantenimento del segreto dall'altra parte.

Purtroppo, dottrina e giurisprudenza sono avare nella concretizzazione di questo interesse, ma nulla impedisce di prevedere che le autorità giudiziarie possano in futuro meglio configurare il mantenimento del segreto. Ovviamente, tutti coloro che continuano ad abusare del segreto per fini diversi da quelli per i quali è stato previsto, ne sabotano la capacità di sopravvivenza. Sicuramente questa ponderazione deve tenere conto del principio di proporzionalità che si impone in tutte le scelte da effettuarsi in concreto da parte di qualsivoglia autorità. Persino l'esercizio del diritto costituzionale di essere sentito, e quindi di avere accesso agli atti di ogni procedimento nel quale un soggetto giuridico sia coinvolto, può subire restrizioni allo scopo di tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto. Addirittura, le autorità civili, penali e amministrative possono rifiutare l'accesso agli atti di un procedimento ad un'autorità che conduce un procedimento penale. Nel processo civile, poi, si impone al tribunale di ordinare le misure adeguate per evitare che l'assunzione delle prove arrischi di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, menzionando in particolare, fra questi interessi, il segreto d'affari, comprensivo del segreto di fabbricazione. Un pendant procedurale della punibilità per coloro che violano il segreto d'affari, come i venditori di liste segrete di clienti.

In tutte le procedure il diritto di rifiutare a collaborare all'acquisizione delle prove viene riconosciuto in tutte le procedure a favore di coloro che appartengono alle professioni sottoposte alla punibilità in caso di violazione del segreto, ossia, oltre agli ecclesiastici, gli appartenenti alle professioni sanitarie, medici, dentisti, levatrici, e gli appartenenti alle professioni legali, avvocati, difensori e notai, avvocati in brevetti, compresi tutti i loro ausiliari a qualsiasi livello, nonché i funzionari e i membri di autorità federali, cantonali o comunali.

Questa regola generale conosce soltanto qualche variazione nella procedura civile, dove questo diritto di non partecipare all'acquisizione delle prove viene riconosciuto anche ai difensori civili e mediatori, ma viene invece negato ai revisori. La protezione di questo diritto si spinge a prevedere che, qualora uno degli appartenenti a queste professioni sia oggetto di una sorveglianza postale o delle telecomunicazioni, venga affidata ad un giudice, invece che al pubblico ministero, la cernita delle prove raccolte, proprio allo scopo di tutelare il segreto di terzi. Altrettanto avviene anche nell'ambito delle procedure fiscali-penali avviate da parte della Divisione speciale delle inchieste dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

La misura però di più frequente applicazione e di maggiore portata da questo punto di vista è costituita dalla facoltà, nel processo penale, che viene concessa al detentore di documenti oppure di registrazioni informatiche, di opporsi alla perquisizione delle stesse, chiedendo che vengano sigillate e che riguardo all'ammissibilità della loro perquisizione si pronunci un giudice, al posto del pubblico ministero. Le persone presenti alla perquisizione

sommaria possono essere interrogate sul posto come testimoni o come persone informate sui fatti. Se però vengono interrogate nella veste di imputati, hanno facoltà di esigere la presenza di un difensore. Anche i detentori di informazioni da sottoporre a perquisizione ed eventualmente sequestro hanno facoltà di avvalersi, seduta stante, del patrocinio di un avvocato.

* avvocato, Lugano

Powered by **TECNAVIA**

Copyright © 28/12/2010 *Corriere del Ticino*